

IFRS 2: PAGAMENTI BASATI su AZIONI

*Analisi delle diverse fattispecie di operazioni
che prevedono pagamenti basati su azioni.*

Momento della contabilizzazione.

Alcuni esempi pratici.

di Alessandro Carletti e Alessio Iannucci *

L' IFRS 2 ha provveduto a disciplinare, colmando una precedente lacuna, la rilevazione e la valutazione delle operazioni che prevedono **pagamenti** basati su **azioni**. (1)

Un'impresa utilizza i pagamenti basati su azioni come strumento per remunerare terzi fornitori di beni o servizi ovvero per retribuire i propri dipendenti, amministratori e dirigenti. Nel far ciò, le imprese emettono azioni o opzioni su azioni (*stock option*).

La **stock option** è un contratto stipulato tra l'impresa e il dipendente assegnatario da cui deriva in capo a quest'ultimo il diritto ad acquistare un certo quantitativo di azioni dell'impresa, ad un prezzo prestabilito (prezzo di esercizio) ed entro un determinato intervallo di tempo.

DEFINIZIONI

L'IFRS 2 individua **tre** diverse **fattispecie** di operazioni che prevedono pagamenti basati su azioni:

- operazioni con pagamento basato su **azioni** regolate con **strumenti rappresentativi di capitale**, in cui l'impresa riceve beni o servizi come contropartita dell'emissione di strumenti rappresentativi di capitale della società (comprese azioni ed opzioni su azioni);
- operazioni con pagamento basato su azioni **regolate per cassa**, in cui l'impresa, a fronte dell'ac-

Si rileverà un incremento di patrimonio netto ed un debito verso fornitori o dipendenti

quisizione di beni o servizi, si impegna a versare al fornitore un importo basato sul prezzo (valore) delle azioni della società o di altri strumenti rappresentativi di capitale della società stessa;

- operazioni in cui l'impresa **riceve** o **acquisisce beni** o **servizi** e i termini dell'accordo prevedono che la scelta tra il pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale e il pagamento basato su azioni regolate per cassa ricada sull'impresa o, in alternativa, sul dipendente o sul terzo fornitore.

Nella generalità dei casi, tra i beni ricevuti o acquisiti nell'ambito di operazioni con pagamento basato su azioni, si possono includere le rimanenze, i materiali di consumo, gli immobili, gli impianti e i macchinari, le attività immateriali e le altre attività non finanziarie.

RILEVAZIONE

La **contabilizzazione** dei beni o servizi ricevuti o acquisiti dall'impresa nell'ambito di un'operazione con pagamento basato su azioni deve avvenire nel **momento** in cui l'**impresa ottiene** i **beni** o **riceve** i **servizi**.

I beni o servizi sono rilevati tra le attività dello stato patrimoniale se hanno i requisiti previsti dai principi contabili internazionali che li regolano (ad es. lo IAS 16, «*Immobili, impianti e macchinari*»). Se tali requisiti non sono rispettati, essi sono rilevati come costi nel conto economico.

Generalmente, i **servizi** sono «consumati» immediatamente e pertanto devono essere rilevati come costi nel momento in cui sono resi; ad esempio, i servizi erogati dai dipendenti di un'impresa devono essere

* Fondazione Luca Pacioli.

(1) Il principio contabile internazionale è stato omologato in ambito comunitario con il regolamento (Ce) 4 febbraio 2005, n. 211.

IFRS 2

spesati a conto economico nella voce costo del lavoro.

L'impresa, a fronte della contabilizzazione del bene o servizio ricevuto o acquisito, deve rilevare:

- un **corrispondente incremento nel patrimonio netto**, nel caso di un'operazione con pagamento basato su azioni regolata con strumenti rappresentativi del capitale;
- una **passività**, ossia un **debito verso fornitori o dipendenti**, nel caso di un'operazione con pagamento basato su azioni regolata per cassa.

L'Ifrs 2 prevede **criteri di valutazione e specifiche disposizioni** per le tre fattispecie di operazioni con pagamento basato su azioni.

Operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi del capitale

La regola generale prevede che l'impresa debba valutare i beni o servizi ricevuti ed il corrispondente incremento del patrimonio netto direttamente al *fair value* (valore equo) dei beni o servizi ricevuti. (2) Se non fosse possibile stimare attendibilmente il *fair value*, l'impresa determina indirettamente il valore dei beni o servizi ricevuti e, quindi, il corrispondente incremento nel patrimonio netto, calcolando il *fair value* (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati.

La suddetta regola generale, con riguardo alle operazioni con terzi non dipendenti, è normalmente soddisfatta in quanto vi è una **presunzione relativa** che il *fair value* (valore equo) dei beni o servizi ricevuti possa essere **stimato attendibilmente**. Tale valore deve essere stimato alla **data** in cui l'impresa **ottiene i beni** o la **controparte presta il servizio**.

Al contrario, con riguardo alle operazioni aventi ad oggetto **servizi ricevuti da dipendenti**, vi è un'oggettiva impossibilità ad effettuare una stima attendibile del *fair value* (valore equo) dei servizi resi. Il *fair value* (valore equo) dei servizi ricevuti, quindi, deve essere **misurato indirettamente**, facendo riferimento al *fair value* (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati. (3)

Alla «**data di misurazione**», l'impresa deve stimare il *fair value* (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale:

- in base ai **prezzi di mercato**, se disponibili, tenendo conto dei termini e delle condizioni di mer-

cato (ad esempio l'obiettivo di un prezzo di un'azione al quale è condizionata la maturazione) per l'assegnazione di tali strumenti.

- in assenza di prezzi di mercato, in base a **metodologie valutative** che consentono di determinare quale sarebbe stato il prezzo di tali strumenti alla data di misurazione, in una **libera transazione** tra parti consapevoli e disponibili. (4)

La «**data di misurazione**» del *fair value* (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati deve **coincidere** con la «**data di assegnazione**» che corrisponde al momento in cui avviene la stipula del contratto tra il dipendente assegnatario degli strumenti rappresentativi di capitale (ad esempio azioni o opzioni su azioni) e l'impresa. Tale coincidenza è necessaria per avere la certezza che il *fair value* degli strumenti finanziari sia uguale al *fair value* (valore equo) dei servizi prestati dal dipendente.

La prestazione fornita dal dipendente deve essere rilevata come voce di costo nel conto economico. La rilevazione in bilancio di tale costo dipende dall'eventuale previsione di un periodo di maturazione degli strumenti rappresentativi del capitale assegnati.

Nel corso di questo periodo devono essere soddisfatte le **condizioni di maturazione contrattualmente previste** in capo al dipendente che presta i propri servizi all'impresa come corrispettivo degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati. Al verificarsi di tali condizioni, la controparte diventa titolare degli strumenti finanziari assegnati. Le **condizioni di maturazione** possono essere **di servizio** (ad esempio permanenza di un dipendente per un certo numero di anni nell'impresa) e **di risultato** (ad esempio aumento degli utili dell'impresa in un determinato periodo di tempo).

Alla luce delle precedenti considerazioni, vale quanto segue:

- se gli **strumenti rappresentativi di capitale** assegnati **maturano immediatamente**, l'impresa, salvo evidenza contraria, deve considerare, alla data di assegnazione, le prestazioni dei dipendenti esaurite e rilevare il corrispondente incremento di patrimonio netto;
- se vi è un **periodo di maturazione** degli strumenti rappresentativi del capitale, l'impresa presume che i servizi siano erogati dal dipendente nel corso di questo intervallo temporale. L'impresa, pertanto, deve procedere alla **rilevazione progressiva**

(2) Il *fair value* (valore equo) «è il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata, o una passività estinta, o uno strumento rappresentativo di capitale assegnato, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili».

(3) Si pensi, ad esempio, al caso in cui un'impresa, al fine di ottenere dei benefici aggiuntivi dalle prestazioni dei propri dipendenti, erogasse loro, in aggiunta alle altre forme retributive, azioni o opzioni su azioni come incentivo a rimanere in azienda o come premio per i risultati conseguiti. La stima del *fair value* di tali benefici aggiuntivi è verosimilmente difficile.

(4) Queste considerazioni valgono anche quando, con riguardo alle operazioni con terzi non dipendenti, si verifica la rara circostanza in cui viene meno la presunzione relativa che il *fair value* (valore equo) dei beni o servizi ricevuti possa essere stimato attendibilmente.

dell'importo del servizio, con corrispondente incremento del patrimonio netto, man mano che questo viene reso dal dipendente nel periodo di maturazione. (5)

Le **condizioni di maturazione**, ad eccezione delle condizioni di mercato, **non sono considerate** dall'impresa per stimare il **fair value** (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati. Tali condizioni devono essere considerate per rettificare il numero degli strumenti finanziari inclusi nella valutazione dell'importo dell'operazione. In questo modo

il valore dei servizi ricevuti in contropartita degli strumenti finanziari di capitale assegnati risulta basato sul numero effettivo degli strumenti rappresentativi del capitale che definitivamente matureranno. (6) Conseguentemente, l'impresa non deve rilevare alcun costo per servizi ottenuti dal dipendente per la mancata maturazione degli strumenti rappresentativi di capitale dovuta al venir meno di una condizione di maturazione (per esempio la controparte non completa il periodo di servizio concordato contrattualmente).

Esempio

Si supponga che un'impresa assegni 50.000 opzioni su azioni a 50 dipendenti a condizione che ciascun dipendente rimanga in servizio per i successivi quattro anni. Il *fair value* (valore equo) di ciascuna opzione su azione è pari a € 20. L'impresa stima inoltre che il 75% delle opzioni su azioni matureranno alla fine dei quattro anni.

1° esercizio

L'impresa sosterrà, il primo anno, un costo del lavoro per il servizio ricevuto pari a € 187.500 (50.000 x € 20 x 0,75 x 0,25). Contestualmente si rileva un aumento di patrimonio netto per lo stesso importo.

2° esercizio

Alla fine del secondo anno, l'impresa, alla luce di nuove informazioni, considera che l'80% delle opzioni probabilmente matureranno alla fine dei 4 anni. L'impresa sosterrà per il secondo anno un costo del lavoro per il servizio ricevuto pari a € 212.500, ottenuto dalla differenza tra il costo cumulato fino alla fine del secondo esercizio, pari a € 400.000 (50.000 x € 20 x 0,80 x 0,5), meno il costo sostenuto nel primo esercizio di € 187.500. Contestualmente si rileva un aumento di patrimonio netto per € 212.500.

3° esercizio

Nel terzo anno non ci sono cambiamenti nelle stime rispetto al secondo anno. L'impresa quindi sosterrà per il terzo anno un costo del lavoro per il servizio ricevuto pari a € 200.000, ottenuto dalla differenza tra il costo cumulato fino alla fine del terzo esercizio, pari a € 600.000 (50.000 x € 20 x 0,80 x 0,75), meno i costi sostenuti nei due esercizi precedenti, pari a € 400.000. Contestualmente si rileva un aumento di patrimonio netto per € 200.000.

4° esercizio

Alla fine del periodo di maturazione, il numero dei dipendenti effettivamente rimasti è pari a 41 e le loro opzioni sono maturate. Il costo del lavoro per il quarto anno prende in considerazione il numero effettivo delle opzioni maturate. Pertanto, l'impresa sosterrà per il quarto anno un costo pari a € 220.000, ottenuto dalla differenza tra il costo cumulato fino alla fine del quarto esercizio, pari a € 820.000 (50.000 x € 20 x 0,82), meno i costi sostenuti nei tre esercizi precedenti, pari a € 600.000. Contestualmente si rileva un aumento di patrimonio netto per € 220.000.

Il costo complessivo dell'operazione ossia il valore complessivo delle opzioni su azioni maturate è pari a € 820.000 (50.000/50 x 41 x € 20).

In ciascun esercizio la scrittura contabile sarà la seguente:

Costo del lavoro	a	Patrimonio netto
------------------	---	------------------	-------

– continua –

(5) Ad esempio, se l'impresa ha assegnato delle opzioni su azioni ad un dipendente a condizione che rimanga in servizio per altri due anni (condizione di maturazione), i due anni previsti rappresentano il periodo di maturazione nel corso del quale l'impresa presume che il dipendente eroghi i propri servizi come corrispettivo degli strumenti finanziari assegnati. Al termine di tale periodo il dipendente acquisisce la titolarità incondizionata ad esercitare il diritto di opzione su azioni.

(6) In sostanza, l'impresa deve rilevare l'importo dei servizi resi dal dipendente nel periodo di maturazione sulla base della miglior stima disponibile circa il numero atteso degli strumenti finanziari che ci si attende matureranno. Tale stima, se necessario, deve essere rivista per tener conto di successivi cambiamenti nel numero di strumenti finanziari di capitale che ci si attende matureranno rispetto alla stima precedente.

- segue - Esempio

Nella tabella che segue si schematizza l'operazione nel corso dei quattro esercizi:

Anno 1	Dare	Avere	Costo cumulato
Costo del lavoro	187.500		
Patrimonio netto (<i>stock option</i>)		187.500	187.500
Anno 2			
Costo del lavoro	212.500		
Patrimonio netto (<i>stock option</i>)		212.500	400.000
Anno 3			
Costo del lavoro	200.000		
Patrimonio netto (<i>stock option</i>)		200.000	600.000
Anno 4			
Costo del lavoro	220.000		
Patrimonio netto (<i>stock option</i>)		220.000	820.000

Operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa

L'impresa deve valutare i beni o servizi acquisiti e le passività assunte al *fair value* (valore equo). Fino a quando la passività non è estinta, l'impresa deve **ricalcolare** il *fair value* alla **chiusura di ogni esercizio** e alla data di regolamento. Tutte le variazioni di *fair value* devono essere rilevate al conto economico.

Un esempio di operazione con pagamento basato su azioni regolate per cassa si ha quando un'impresa attribuisce ai dipendenti **diritti di rivalutazione delle azioni** (passività) come parte del loro **pacchetto retributivo**. I dipendenti avranno diritto ad un futuro pagamento in contanti (e non ad uno strumento rappresentativo del capitale), calcolato sulla base dell'aumento del prezzo delle azioni dell'impresa stessa rispetto ad un certo livello, in un determinato intervallo di tempo.

Se i diritti di rivalutazione delle azioni non maturano fino a quando i dipendenti non hanno completato un determinato periodo di permanenza in servizio, l'impresa deve rilevare i servizi ricevuti dai dipendenti e le relative passività a mano a mano che i dipendenti prestano il loro servizio.

Operazioni con erogazione di strumenti rappresentativi del capitale o con regolazione per cassa

L'Ifrs 2 prevede che la scelta tra un'operazione con pagamento basato su azioni regolate per cassa ed una regolata con strumenti rappresentativi di capitale possa ricadere, a seconda delle disposizioni contrattuali, sull'impresa o, in alternativa, sul dipendente o sul

terzo fornitore.

L'impresa, nel momento in cui assegna al **dipendente** o al **terzo fornitore** la facoltà di scelta sulla modalità di pagamento dei beni o servizi ricevuti, emette di fatto a favore della controparte uno **strumento finanziario composto**, comprensivo di una componente di debito (il diritto della controparte a richiedere il pagamento per cassa) e di una componente rappresentativa di capitale (il diritto della controparte a richiedere la liquidazione in strumenti rappresentativi di capitale).

Nel caso di operazioni con **terzi non dipendenti**, in cui il *fair value* dei beni o servizi viene calcolato in maniera diretta, il valore della componente rappresentativa di capitale dello strumento finanziario composto è **calcolato** dall'impresa, alla data in cui riceve i beni o servizi, facendo la **differenza** tra il *fair value* (valore equo) dei **beni o servizi ricevuti** ed il *fair value* (valore equo) della **componente di debito**.

In tutte le altre operazioni, comprese quelle con i dipendenti, il *fair value* (valore equo) dello strumento finanziario composto è calcolato alla **data di misurazione**, tenuto conto delle condizioni di maturazione cui sono subordinati i diritti al pagamento per cassa o attraverso l'emissione di strumenti rappresentativi del capitale. La stima di tale valore è fatta a partire dal *fair value* (valore equo) della componente di debito per poi calcolare, in via residuale, il *fair value* (valore equo) della componente di capitale. Dalla somma dei valori delle **due componenti** si ottiene il *fair value* (valore equo) dello **strumento finanziario composto**. In ogni caso l'impresa deve contabilizzare separatamente i beni o servizi ricevuti o acquistati rispetto a ciascuna componente dello strumento finanziario composto.

Alla data di regolamento, l'impresa deve rimisurare la passività al suo *fair value* (valore equo). Distinguiamo due casi:

- a) se l'operazione viene conclusa attraverso l'**emissione di strumenti rappresentativi del capitale**, la passività viene **trasferita** direttamente al **patrimonio netto**, come corrispettivo degli strumenti finanziari emessi;
- b) se l'operazione viene **conclusa per cassa**, l'impresa, con il **pagamento**, **estingue** completamente il **debito** nei confronti della controparte e qualsiasi componente di capitale precedentemente rilevata rimane nel patrimonio netto.

Se è invece l'impresa ad avere la facoltà di scelta sulla modalità di pagamento dei beni o servizi ricevuti, questa deve *in primis* accertare se ha già assunto un'obbligazione da estinguere per cassa con conseguente contabilizzazione dell'operazione secondo le modalità previste per le operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa.

In mancanza di una tale obbligazione, l'impresa contabilizza l'operazione secondo le modalità previste nel caso di operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi del capitale. Alla **data del regolamento**, si hanno le seguenti situazioni:

- a) se l'impresa opta per il pagamento tramite **emissione di strumenti finanziari rappresentativi del capitale**, non sono necessarie ulteriori rilevazioni

contabili, ad eccezione di quanto riportato alla lett. c);

- b) se l'impresa opta per il regolamento **per cassa**, il pagamento si configura come un **riacquisto di strumenti rappresentativi del capitale**, con conseguente rilevazione di una riduzione del patrimonio netto, ad eccezione di quanto riportato alla lett. c);
- c) se l'impresa opta per l'alternativa di **pagamento con il maggior fair value** (valore equo), l'entità deve rilevare un costo aggiuntivo per il valore in eccesso dato.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

L'Ifrs 2 prevede una serie di dettagliate informazioni, a carico dell'impresa, che devono essere fornite all'utilizzatore del bilancio al fine di fargli comprendere:

- a) la **natura** e la **misura** degli **accordi di pagamento** basato su azioni in essere nell'esercizio di riferimento;
- b) le **modalità di determinazione del fair value** (valore equo) dei beni o servizi ricevuti e degli strumenti rappresentativi del capitale assegnati durante l'esercizio;
- c) l'**effetto** delle **operazioni** con pagamento basato su azioni sul risultato economico e sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa.